


Accordo ex articolo 4, comma 1, della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) in materia di impiego di dispositivi di registrazione audio/video indossabili presso il Servizio Emergenza Territoriale 118 (“bodycam”)

Il giorno 17/12/2025 presso la sede legale dell’Azienda USL di Modena, ha avuto luogo l’incontro tra le Delegazioni trattanti – aziendale e sindacale, nelle persone di:

PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DELL’AZIENDA	PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE
CAGARELLI MONICA	CISL FP
FERRARI STEFANIA	FIALS
CASSANELLI MANUELA	NURSIND
ROMANI GABRIELE	NURSING UP

COMPONENTI RSU

COGNOME	NOME	FIRMA
AMADORI	ROBERTO	
ARMILLOTTA	GIOVANNA	
AVENOSO	DOMENICA	
BAMBACIGNO	LORENZO	
CAMPANA	ELEONORA MARIA	
CANANIELLO	CORRADO	
CAPONIGRO	VALENTINO	
CARBONARO	FABIO	
CARBONE	CALOGERO	
CELESTE	GIUSEPPE	
CROCI	IRENE	
D’EREDITA’	DANIELA	
D’ISA	ALESSANDRO	
DE LUCIA	FRANCESCO	
DEL NEGRO	ELISABETTA	
DUZZI	ALESSANDRO	
FEOLI	CLAUDIO	
FERRARO	EMANUELE	
GHERARDI	LUCA	
GUELI	FABIO	
HAJAZIN	ABEER	
IACONIANNI	LUDOVICO	
INCORVAIA	ANNA	
LOMARTIRE	LIVIO	
MARDONES	FELIPE ANDRES	
MISURATA	BENEDETTA LIBERA	
MORSELLI	ELENA	
MUCCI	SILVIA	




MUSSI	STEFANO	
NIZZI	ALESSANDRA	
OLIVETI	MARCO	
PASSANISI	GIULIO	
PIACQUADIO	DARIO	
ROSSI	EMMA	
RUSSO	MELANIA	
SAHIM	HAJAR	
SANTILLO	MARIO	
SELVAGGI	GIUSEPPE	
SOCCIO	GIUSEPPE	
STRIMBEANU	CORNELIA FELICIA	
TARANTINO	TOMMASO	
TOMA	VERONICA	
TONELLI	TAMARA	
TURCO	ANTONIO	
VALLONE	PATRIZIA	
VEZZANI	MONIA	
VITALE	VINCENZO	
ZONA	CRISTINA	

Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono l'allegato verbale di intesa che viene definito come segue.

Modena li 15/12/2025

Il percorso di sottoscrizione si è concluso il 19/12/2025.



Premesso che

- *la gestione della violenza sui luoghi di lavoro è stata oggetto, nel tempo, di interventi normativi di ordine ministeriale e regionale; l’emanazione del D. Lgs. 81/08 ha poi fornito un inquadramento generale inserendo la violenza nei fattori di rischio in ambiente lavorativo e, come tale, oggetto di specifica valutazione (Documento di Valutazione dei Rischi); a ciò si aggiunga che dapprima la Legge 14 agosto 2020, n. 113 ha regolamentato la materia, introducendo specifici strumenti di prevenzione e repressione degli episodi di violenza e che a essa ha fatto seguito il D. L. 1 ottobre 2024, n. 137 (convertito nella L. 18 novembre 2024, n. 171), recante “Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria”, a significare la crescente importanza che il fenomeno ha assunto e la necessità di introdurre misure deterrenti e punitive nei confronti dei soggetti che agiscono tali comportamenti.*
- *la recrudescenza di gravi episodi di aggressione verbale e fisica in danno dei professionisti e delle proprie strutture, in particolare degli operatori del pronto soccorso, rende necessario individuare misure idonee a costituire un valido ed effettivo apparato di deterrenza e contrasto a tali eventi, che colpiscono e mortificano il personale addetto a tali delicate funzioni e rischiano di depauperare il patrimonio sanitario pubblico;*
- *tra gli strumenti ritenuti utili a tal fine, l’Azienda ha individuato l’impiego da parte del personale del Servizio Emergenza Territoriale 118 (in seguito solo “118”) di dispositivi di registrazione audio/video indossabili (di seguito “bodycam”), avviando in primis una fase di sperimentazione e, all’esito positivo della stessa, dotandone gli equipaggiamenti in via definitiva;*
- *tali dispositivi, vista la loro finalità e determinando, nella effettuazione di riprese video e audio, la raccolta di informazioni personali relative anche agli operatori che le indossano, rientrano nella definizione ex art. 4, comma 1, L. 300/1970 di “impianti audiovisivi e [...] altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori” i quali “possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali” o in alternativa mediante autorizzazione pubblica;*

Per quanto sopra premesso, al fine di bilanciare le esigenze di sicurezza degli operatori con la tutela dei loro diritti di dignità e riservatezza, le Parti convengono quanto segue:

- *la dotazione degli operatori del 118 di dispositivi di registrazione audio/video indossabili (“bodycam”) avviene esclusivamente con la finalità di incrementare la sicurezza operativa del personale e tutelarne l’incolumità nello svolgimento delle attività di soccorso;*
- *l’attivazione delle bodycam avviene solo da parte dell’operatore del 118 che, in presenza di situazioni di pericolo e dopo aver avvisato i presenti preme un apposito pulsante; la registrazione può essere disattivata in qualunque momento se l’evoluzione degli eventi non renda più necessaria la sua ripresa.*



- *l'attivazione della registrazione audio/video tramite la bodycam avviene solamente al ricorrere di eventi in cui si denotino specifiche situazioni di rischio concreto e incombente di danni a persone o cose, quali violenza fisica (es: colpi, spinte, strattoni, calci, prese, morsi), minaccia di morte, sequestro, utilizzo armi da taglio o da fuoco, utilizzo oggetti atti ad offendere, minaccia verbale/offesa, in questo caso con precipue finalità di deterrenza. In tale contesto sarà inoltre adottata la massima cautela nel caso in cui le riprese video coinvolgano particolari soggetti deboli o minori, limitando la attivazione solamente a gravi situazioni di rischio tali da legittimare la forte limitazione della riservatezza e della dignità dei pazienti nonché della libertà dei lavoratori nell'adempimento della prestazione di cura.*
- *al fine di corroborare la acquisizione degli elementi probatori di reati si ritiene necessaria anche la raccolta di file audio;*
- *è stato predisposto un apposito disciplinare interno relativo all'uso consentito delle bodycam;*
- *non è prevista la visualizzazione delle immagini in tempo reale, ma solo successivamente al loro scarico e invio al server aziendale e solo in via eventuale, al fine di accertare l'effettiva rilevanza delle immagini rispetto alle finalità perseguite (ad es. necessità di denuncia alla Autorità Giudiziaria o di rispondere a richieste dell'Autorità Giudiziaria);*
- *le registrazioni video e audio sono visionate e ascoltate solo ed esclusivamente dal personale espressamente individuato e designato per iscritto quale soggetto autorizzato al trattamento e dotato di specifica profilazione;*
- *la fase sperimentale avrà una durata di 6 mesi e coinvolgerà un numero selezionato di equipaggi e turni operativi; al termine del periodo di sperimentazione, verrà effettuata una valutazione complessiva dell'efficacia dello strumento, sulla base di:*
 - *Diminuzione di episodi di aggressione;*
 - *Riscontri operativi e di sicurezza;*
 - *Feedback del personale coinvolto;*

i risultati saranno condivisi con le OO.SS. al fine di valutare l'eventuale estensione dell'utilizzo delle bodycam.

- *il trattamento dei dati personali degli operatori – così come delle persone soccorse e di soggetti terzi presenti nell'area di soccorso (familiari, caregivers, accompagnatori, utenti) - avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto indicato nel disciplinare interno e nella valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati personali;*
- *le immagini e i file audio acquisiti mediante le bodycam non saranno mai utilizzati dalla Azienda ai fini di mero controllo dell'adempimento dell'attività lavorativa o ai fini della attivazione di provvedimenti disciplinari, in relazione a comportamenti tenuti in servizio.*

Letto, confermato e sottoscritto.

Modena, li 17/12/2025